ANNO 2023 GUIDA INFORMATIVA SUI TRIBUTI COMUNALI

Comune di Cascina

TARI – tassa sui rifiuti

Questa tassa è destinata a finanziare tutti costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è a carico dell'utilizzatore o detentore degli immobili (locali/aree).
La disciplina TARI è stata adeguata in base alla nuova definizione di "rifiuto urbano" dettata dal Testo Unico Ambientale, così come modificato dal Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, modifiche che hanno risvolti principalmente rispetto alle utenze non domestiche.
Gli avvisi di pagamento per l'anno **2023** sono stati spediti nel mese di maggio; l'importo richiesto suddiviso in due rate rispettivamente scadenti il 30 giugno e 30 settembre **corrisponde al 50% del dovuto TARI annuale derivante dall'applicazione delle tariffe dello scorso anno**.
Nella seconda parte dell'anno, con scadenza di pagamento in data 1° dicembre, sarà spedito un altro avviso che prevederà la riscossione della tassa residua comprensiva del conguaglio annuale in base alle tariffe TARI approvate per l'anno 2023.

IMU – imposta municipale propria

L'IMU, già conosciuta dal 2012, è una imposta di natura patrimoniale ed è dovuta dal possessore di immobili**, escluse le abitazioni principali e loro pertinenze** non ricadenti tra le abitazioni di lusso (catastalmente ricomprese nelle categorie A1, A8 o A9).
Il **versamento in acconto**, da eseguire in base alle aliquote approvate, dovrà essere effettuato entro il **16 giugno 2023**.

Le aliquote IMU, **immutate rispetto a quelle dell'anno 2022**, sono state confermate con Delibera C.C. n.18 del 5 aprile 2023:

Tipologia immobile	***Aliquota***
Abitazione principale dei soggetti residenti, relativa a fabbricati classificati nella categoria catastale A1, A8 e A9, compreso le relative pertinenze (non più di una per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)	**6,0 ‰**
Abitazioni concessi in locazione con contratto concordato, ai sensi dell'art. 2 comma 3 legge 431/1998, a nuclei familiari residenti	**4,6 ‰**
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di I° (genitori – figli) che la utilizzano come abitazione principale e non possiedono in quota pari o superiore al 50% altri immobili ad uso abitativo nel territorio comunale, fatti salvi quelli assegnati ad altro coniuge con sentenza di separazione/divorzio. Tale aliquota non si estende alle pertinenze	**8,6 ‰**
Immobili ad uso produttivo classificati in categoria D, ad esclusione dei D5 e D8	**9,6 ‰**
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 1, comma 750 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160	**1,0 ‰**
Aliquota ordinaria applicata a tutte le altre fattispecie, compresi terreni ed aree edificabili	**10,6 ‰**

NOVITA' IMU 2023

- La legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Art. 1, commi 81 e 82 prevede **l'esenzione dall'IMU per gli immobili** non utilizzabili né disponibili, **per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria** in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma (violazione continuata di domicilio), o 633 (invasione di terreni o edifici) del codice penale **o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale**.

- L'art.1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n.178 prevede che per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da **soggetti non residenti nel territorio dello Stato** titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è fissata **in misura del 50%**.

- Non è più presente l'esenzione per gli immobili categoria D/3 destinati a cinema, teatro, etc..

ANNO 2023 GUIDA INFORMATIVA SUI TRIBUTI COMUNALI

Comune di Cascina

CONFERMA AGEVOLAZIONI IMU GIA' IN VIGORE

Si ricordano le agevolazioni, sostanzialmente invariate rispetto all'anno precedente:
La base imponibile **è ridotta del 50 per cento**, per:

a) per i fabbricati di **interesse storico o artistico**;
b) per i fabbricati dichiarati **inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periododell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1°grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Ed inoltre:
d) per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%.

Ricordiamo che il pagamento, da eseguire presso gli istituti bancari o Poste Italiane, deve avvenire attraverso il modello F24. Per il calcolo dell'imposta si rimanda alla consultazione del sito web https://www.sepi-pisa.it

Codici tributo IMU da utilizzare per il pagamento mediante modello F24:

*Abitazione principale (**solo A1, A8, A9**), unità immobiliari assimilate all'abitazione principale e relative pertinenze*	**3912**
Fabbricati rurali ad uso strumentale	**3913**
Immobili di categoria catastale "D" – quota Comune	**3930**
Immobili di categoria catastale "D" – quota Stato	**3925**
Terreni	**3914**
Aree fabbricabili	**3916**
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	**3939**
Altri fabbricati	**3918**

Per ogni altra informazione non contenuta in questa nota sintetica si rimanda:

Sito: https://www.sepi-pisa.it Scrivi a SEPi: https://www.sepi-pisa.it/it-it/scrivi-a-sepi

Contact center 050 220561 FAX 050 820.850

Aggiornata al 31 maggio 2023